

Integrazione della fattura pienamente sostitutiva dell'esterometro

Il file xml con i codici TD17, TD18, TD19 rileva anche a fini probatori e sostituisce la conservazione.

Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito alla valenza dei file xml compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti che un operatore economico nazionale pone in essere da **controparti non stabilite** in Italia.

La **prova** dell'avvenuta **trasmissione** e dell'adempimento dell'obbligo comunicativo di cui all'art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, secondo quanto chiarito, è data dal file xml contenente i predetti codici e dalla ricevuta generata dal Sistema di Interscambio all'atto del loro invio e della conseguente ricezione.

L'Agenzia osserva, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini **integrativi** oppure **sostitutivi** delle fatture.

Ha finalità sostitutiva l'utilizzo del codice TD17 per l'acquisto di servizi da soggetti extra-Ue e il codice TD18 per l'acquisto di beni ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l'applicazione del **reverse charge** mediante emissione di autofattura.

Ha finalità integrativa l'utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l'acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l'utilizzo del codice TD18 per l'acquisto intra-Ue di beni, tutte fattispecie per le quali l'art. 46 Dl 331/93, in via diretta o mediata, prescrive l'applicazione del reverse charge mediante **integrazione del documento** ricevuto dal fornitore comunitario.

In verità, in termini sistematici, l'integrazione è un'azione di completamento della fattura emessa dalla controparte, non di "sostituzione" dello stesso, come invece avviene per l'autofattura.

Sembra ragionevole ritenere che le spiegazioni di cui si è appena dato conto siano riferibili all'utilizzo del documento non già ai fini dell'esterometro, quanto ai fini dell'effettuazione dell'inversione contabile in via elettronica. Naturalmente, rispetto a questa interpretazione sarebbe auspicabile una **conferma ufficiale**.

In altre occasioni, nella circolare n. 26/2022, l'Agenzia delle Entrate ha, così, osservato, che l'obbligo comunicativo non si sostituisce all'obbligo di emissione dell'autofattura e di integrazione delle fatture Ue, ma, in un certo qual senso, procede da questi.

Gli effetti delle due **diverse modalità** applicative del reverse charge, ossia in via elettronica (con esonero dall'obbligo comunicativo) o in via analogica (con conseguente presentazione dell'esterometro), ha effetti ai fini probatori, nonché in termini di oneri di **conservazione**, ecc.

L'Agenzia delle Entrate ha, peraltro, precisato che i due obblighi in questione (da un lato l'emissione dell'autofattura o l'integrazione del documento ricevuto e, dall'altro, la comunicazione dell'esterometro) sono, in termini generali, da considerarsi **autonomi** tra loro.

Ne è prova il fatto che i termini per l'assolvimento dell'Iva e per l'annotazione delle fatture passive non sono influenzati dalle modifiche relative ai termini di trasmissione dell'esterometro, né i suddetti termini influiscono sul *dies a quo* per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Resta fermo, come già previsto in passato, che un unico adempimento (vale a dire la trasmissione al SdI) può

soddisfare entrambi gli obblighi previsti a livello normativo.

Viceversa, l'integrazione in via **analogica** della fattura ricevuta (così come l'emissione dell'autofattura in formato tradizionale) assolve gli obblighi di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma non quelli comunicativi di cui all'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015.

Sanzione "fissa" per l'omesso invio dei dati

Se i dati non sono trasmessi al SdI, pertanto, si applica la sanzione per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a norma dell'art. 11 comma 2-*quater* del Dlgs. 471/97, corrispondente a **2 euro** per ciascuna **fattura** i cui dati sono stati omessi o errati.

La normativa ha fissato un massimo di 400 euro per ciascun mese ovvero di 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

La descritta disciplina sanzionatoria (originariamente prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022) si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Così ha previsto l'art. 13 del Dl 73/2022, in corso di conversione in legge.

(MF/ms)

Dicitura su fatture tra Iva e esterometro

Le regole del Dpr. 633/1972 riferite all'**emissione delle fatture** che non contengono Iva, richiedono solo **eventualmente**

l'indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale mentre è richiesta l'apposizione di **diciture specifiche** a seconda della tipologia di operazione.

Così, ad esempio, l'articolo 21, comma 6, Dpr 633/72 richiede di riportare:

- **“operazione non soggetta”** per le cessioni relative a beni in transito o depositati in **luoghi soggetti a vigilanza doganale**, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1 (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
- **“operazione non imponibile”** per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 quater (si fa riferimento alle **cessioni di beni all'esportazione e con dichiarazione di intento**, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione come **dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mare, servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
- **“operazione esente”** per le operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, **prestazioni sanitarie** e prestazioni educative);
- **“regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d'arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”** a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal Dl. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;
- **“regime del margine – agenzie di viaggio”** per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo

74-ter.

Per quanto riguarda invece **l'emissione di fatture estere** legate alla territorialità dell'Iva da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato **per le tipologie di operazioni che non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7septies**, è il comma 6bis dell'articolo 21 Dpr 633/1972 che richiede, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- **“inversione contabile”** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un **altro Stato membro dell'Unione europea** (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972);
- **“operazione non soggetta”** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate **fuori dell'Unione europea** (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972).

Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 Dl. 331/1993) o alle cessioni all'esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dpr 633/1972), che rientrano tra le **“operazioni non imponibili”**, ma alle **cessioni di beni carenti del requisito territoriale**.

In particolare, si fa riferimento ad esempio all'emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all'articolo 7bis Dpr 633/1972 che se emessa nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l'annotazione **“inversione contabile”**, mentre se il committente è extra comunitario l'annotazione sarà **“operazione non soggetta”**.

Nell'ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui articolo 1, comma 3-bis, Dlgs.

127/2015) il **singolo file xml**, inviato al SdI entro il termine di emissione della fattura, con specifico **codice destinatario XXXXXXX**, Natura dell'operazione **N2.1** – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies dpr 633/1972, può **riportare le diciture** come indicato nella **versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida** alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro dell'Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.

Il **codice N2.1** deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo **VE34 della dichiarazione annuale Iva**.

Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura **"INVCONT"** nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 **"Altri dati gestionali"**.

Si precisa che, per le operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera b) **non è obbligatorio riportare alcuna dicitura** nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 **"Altri dati gestionali"**.

(MF/ms)

Formulario rifiuti tramite il Rentri: tutorial dall'albo gestori

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali.

[L'Albo gestori](#) propone, sul suo sito internet, un **videotutorial** di approfondimento sul tema Rentri – Gestione dei Formolari di Identificazione Rifiuto (Fir).

(SN/bd)

Risorse dal Mise: “Bando Brevetti+ 2022 “

E' stato pubblicato in luglio 2022 il “**Bando Brevetti+ 2022**” che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Tutte le informazioni sul [sito del Mise](#), Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può partecipare

Tutte le pmi, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. Le imprese proponenti devono trovarsi

in una delle seguenti condizioni:

- sono titolari di uno o più brevetti (dopo il 01/01/19) ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019
- siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/19 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/19, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;

Caratteristiche dell'agevolazione

Fondo Perduto fino all'80% con contributo massimo di 140.000 euro. L'erogazione è così prevista: 30% del contributo a titolo di anticipazione; tra il 30% ed il 60% del contributo concesso a SAL. La dotazione complessiva per il Bando 2022 è di 30 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all'UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione

- (incluso Proof of Concept)
- B. Organizzazione e sviluppo
 - C. Trasferimento tecnologico

Il progetto non può basarsi su un unico servizio; nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione

Il piano dei servizi deve essere concluso **entro 18 mesi** dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell'atto di concessione del contributo.

Modalità e scadenza

Apertura sportello alle ore 12.00 del **27 settembre 2022** fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(SN/am)

“La formazione è fondamentale per ridurre i rischi”

La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza **Silvia Negri** interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro.

Oggiono e Brianza

«Era prudente: non ha sbagliato lui»

Oggiono. Non c'è ancora il nulla osta per il funerale di Enrico Pedretti, 51 anni, folgorato in una ditta di Annone. Il sindaco Narciso: «Era attento e scrupoloso, l'errore umano qui non c'entra». I sospetti su un cavo scoperto

OGGIONO

PATRIZIA ZUCCHI

Non è ancora stato stabilito il giorno in cui la comunità di Oggiono potrà dare l'addio a **Enrico Pedretti**, l'elettricista Sienne rimasto folgorato martedì pomeriggio mentre lavorava in una cabina Enel alla Frigerio Marmi, nella zona industriale di Annone.

La magistratura non ha ancora dato il nulla osta alla restituzione della salma ai parenti, né è stato pertanto ancora possibile fissare il funerale.

L'uomo era dipendente della «Cs Elettrici Impianti» di La Valletta Brianza.

Era molto conosciuto e stimato in città (e non solo); pertanto sono in molti ad attendere il momento dell'estremo saluto.

Il messaggio

Cordoglio nella società Asd Oratorio Oggiono. Pedretti era molto legato specialmente alla sezione Volley, dapprima come giocatore, poi come allenatore e, tuttora, com stretto collaboratore.

Nelle scorse ore, la società ha pubblicato un comunicato di commiato, una sorta di toccante lettera aperta: «Te ne sei andato rapidamente e inaspettatamente, Enrico, lasciando in tutti noi un grande vuoto. Ti ricordiamo come un amico caro,

un diligente, allenatore di pallavolo, un uomo generoso che si è sempre presentato alla vita in punta di piedi. Non hai vissuto invano: ti porteremo sempre nel nostro cuore».

Pedretti aveva sempre gravitato nel mondo del volley; dopo una lunga parentesi nella società sportiva dell'oratorio di Oggiono, aveva avuto altre esperienze, tra cui Bulciago, per poi riavvicinarsi appunto all'ambiente sportivo della città.

Al dolore per la perdita, si aggiunge l'inquietudine per le circostanze drammatiche in cui è avvenuta. Il sindaco, **Chiara Narciso** (a propria volta frequentatrice dell'oratorio di Oggiono, e che conosceva personalmente Pedretti) afferma: «Tutta la comunità auspica che si faccia giustizia. Escludiamo che possa essersi trattato di una disattenzione: chi ha diffuso l'ipotesi di una distrazione do-

■ Toccante l'addio dell'Asd Oratorio «Caro amico lasci in tutti noi un grande vuoto»

vuta al caldo o alla fretta di ultimare il lavoro a fine turno, non conosceva sicuramente Enrico, il tipo di professionista che, persino se doveva cambiare una lampadina, staccava la corrente».

Le indagini

«Era estremamente attento, scrupoloso e prudente - ribadisce il sindaco - l'incidente non può essere archiviato, secondo noi, come errore umano, non di Enrico, almeno, o fatalità. Quel che è certo, è che è stato fulminato da una scarica a 20.000 volt: corre voce che ci fosse un cavo non protetto (ma la circostanza non ha trovato finora alcuna conferma ufficiale, ndr), nel quale Pedretti ha urtato. Naturalmente, spetterà agli investigatori fare luce su ogni eventuale responsabilità. Enrico era un grande lavoratore e una bravissima persona: questa è, peraltro, l'immagine condivisa che ne conserviamo tutti».


Pedretti era figlio unico e aveva perso entrambi i genitori: il padre Giuseppe (anch'egli volontario in oratorio) nel 2020.

«Era un uomo molto semplice - conclude la Narciso - La sua perdita, per giunta in circostanze tanto drammatiche, ha lasciato amici e parenti sconvolti».


© RIPRODUZIONE RISERVATA



I primi soccorsi alla Frigerio Marmi di Annone: purtroppo saranno inutili BARTESAGHI



Enrico Pedretti aveva 51 anni



Chiara Narciso

«La formazione è fondamentale per ridurre i rischi»

«Per ridurre i rischi sul lavoro è importante dedicare del tempo alla formazione. Non soltanto quella obbligatoria, ma anche quella che può fare il datore di lavoro o la figura dedicata alla sicurezza definendo procedure che limitino il rischio, che garantiscano

maggiore protezione». **Silvia Negri**, responsabile servizio salute e sicurezza di Api Lecco e Sondrio, inquadra in questi termini il tema degli incidenti sul lavoro, a due giorni di distanza dall'ennesima vittima.

«Premetto - prosegue - che va tenuto conto di come il nu-

mero degli infortuni salga di pari passo con il numero di persone impiegate e con il numero di ore di lavoro. A mio avviso negli anni l'attenzione è cresciuta e si sta mantenendo a un buon livello. Tutti i soggetti che oggi si occupano di sicurezza sul lavoro, e sono davvero tanti, stanno facendo tutto quel che si può fare. A partire dalle associazioni di categoria attente alle esigenze delle singole imprese, per aiutarle alle prevenzioni nel contesto particolare».

Per Silvia Negri è soprattutto un tema di cultura della sicurezza: «Quando succede qualcosa di grave ci si chiede sempre se sarà stato un problema

di natura tecnica, quindi di protezioni o investimenti, oppure se c'è un problema organizzativo, di formazione o di preparazione rispetto all'attività che viene svolta. La mia percezione è che fra i lavoratori ultimamente la carenza sia di più sulla parte di formazione. Nei corsi che organizziamo chiediamo sempre ai lavoratori se i rischi che affrontano siano dovuti a carenze tecniche, come attrezzi o protezione, oppure a problemi organizzativi legati alla fretta, all'attenzione, allo stress. La risposta degli stessi lavoratori è la seconda. Tanti di noi non hanno la predisposizione ad adottare com-

portamenti che aiutano a prevenire le conseguenze peggiori, si ritiene possano accadere solo conseguenze accettabili. La cultura della sicurezza richiede di scalzare questa naturale predisposizione».

Pochi controlli? «Non sono sicuramente tantissimi, perché le figure ispettive sono in numero limitato, soprattutto rispetto a un tessuto industriale fatto di tante piccole realtà. Però l'Asi mette a disposizione, anche tramite le associazioni di categoria, dei piani mirati per l'autovalutazione del rispetto di alcune regole. Una check list mirata con cui può capire se si è a norma». **S.Sa.**



Silvia Negri

Nel 2022 gli infortuni sul lavoro aumentati del 33%

Una vera impennata di infortuni, rispetto a un anno fa.

Nei primi cinque mesi di quest'anno (i dati più recenti messi a disposizione dall'Inail) in provincia di Lecco si sono verificati 2.175 infortuni sul lavoro, contro i 1.460 che si erano registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Vale a dire il 33% in più.

L'incremento è diffuso, sia pure con intensità differenti, su tutto il territorio regionale, dove si è passati (sempre confrontando i periodi gennaio-maggio 2021 e 2022) da

41.270 episodi e 62.946 (+35%). Un trend preoccupante che dall'inizio dell'anno sta trovando conferma nell'andamento di ogni singolo mese. Anche nel solo maggio, infatti, in ciascuna singola provincia lombarda le denunce di infortunio sono aumentate sensibilmente. Per quanto riguarda Lecco, il balzo è di oltre il 40%, considerando che da 278 casi si è saliti a 398, mentre in Lombardia da 8.314 a 11.604.

La concentrazione maggiore di denunce di infortunio in occasione di lavoro (la stati-

stica complessiva ricomprende anche gli incidenti avvenuti in itinere, da casa al posto di lavoro e viceversa) riguarda il settore relativo a sanità e assistenza sociale: 8.292 gli eventi, letteralmente impennati rispetto alle 2.843 del periodo gennaio-maggio 2021. Nel solo mese di maggio sono stati 767 contro 235. Seguono le attività manifatturiere (7.207 nei primi cinque mesi a livello lombardo, in crescita rispetto ai 6.154 dell'anno passato; a maggio sono stati 1.321 contro 1.053) e trasporto e magazzinaggio (3.647 denunce


La drammatica conta

Dati riferiti alla provincia di Lecco



I settori più pericolosi

Denunce gennaio maggio 2022 in Lombardia



nella prima parte del 2022 contro le 2.037 dell'anno scorso; a maggio: 510 contro 342). Da considerare comunque che ci sono 16.107 denunce nelle quali il settore di accadimento non risulta determinato.

Purtroppo da aggiornare anche il dato sugli infortuni mortali, saliti a sei in provincia di Lecco con la tragedia di Annone (nel 2021 nello stesso periodo erano stati tre): 62 in Lombardia fino a maggio (56 nel 2021), in diminuzione però nel singolo mese (sette contro dieci). Ventisei sono riferibili all'industria, mentre nove decessi si sono registrati in ambito artigianale e altrettanti nel terziario. **C.Dez.**

“Bando imprese creative”: fondi ancora disponibili per attività di marketing, di design e design industriale

Il Fondo “imprese creative” è l’incentivo nazionale che finanzia i **progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate**. Il Fondo è promosso dal Mise, Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

Con riferimento al capo III del bando, sono agevolabili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

Chi può partecipare

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Le imprese beneficiarie devono essere:

- classificabili come micro, piccola e media dimensione;
- regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.

I servizi specialistici devono essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione oppure da università o enti di ricerca; i servizi devono essere oggetto

di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese ammissibili

Quelle nell'ambito dei seguenti ambiti strategici:

- azioni di sviluppo di marketing e di sviluppo del brand;
- design e design industriale;
- incremento del valore identitario del company profile;
- innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

Caratteristiche dell'agevolazione

80% a fondo perduto, fino ad un massimo di € 10.000 di contributo, ovvero le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell' 80% delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici, per un importo massimo pari a 10.000 (diecimila/00) euro.

L'agevolazione è generalmente in de minimis, ma risulta in regime di esenzione nel caso di PMI costituite da non più di 5 anni alla data di presentazione della domanda, che non risultano quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa, non abbiano distribuito utili e non siano costituite a seguito di fusione.

Modalità e scadenza

La procedura valutativa è con procedimento a sportello. Una prima fase prevede la compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino al **21 Settembre ore 17.00**.

L'invio della domanda di agevolazione avviene con procedura a click day a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

[Cliccando qui](#) è possibile vedere il video in cui i nostri esperti riassumono in cosa consiste il bando, in allegato trovate le slide.

(SN/am)

[5751_N.L._bb_-_Bando_imprese_creative_Luglio_2022_slide.pdf](#)
[Download](#)

VerpackG: dettaglio adempimenti per esportazione merci imballate in Germania

Come si anticipava nelle precedenti circolari [Api n.342 del 16 giugno 2022](#) e [n.374 del 30/06/2022](#), ci sono vecchi e nuovi obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi immessi sul mercato tedesco, **pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.**

La scheda che si allega descrive nel dettaglio gli adempimenti base, le novità più recenti, le sanzioni in caso di non adempimento.

Si ricorda che tutte le aziende esportatrici, anche coloro che sono responsabili di esportazioni occasionali o limitate, se non lo hanno ancora fatto, devono **obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid** (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).

(SN/bd)

[5754_N.L._26_-_VerpackG_AHK_Informativa_VerpackG_2022.pdf](#)
[Download](#)

Sottoprodotti, la strada verso l'economia circolare: come saperne di più

Si torna a sollecitare l'attenzione delle aziende sulla possibilità di **gestire gli scarti di produzione come "sottoprodotti"** ogniqualvolta si verificano alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.

Si allega una scheda che mostra le **quattro condizioni da rispettare** per verificare l'esistenza dei requisiti per "convertire" la gestione di un "rifiuto" nella gestione di un "sottoprodotto".

Si segnalano inoltre:

- la [pagina camerale](#) che spiega l'opportunità di registrarsi in un "elenco" camerale, che favorisce l'incontro domanda – offerta di sottoprodotti
- il [sito ecocamere](#), con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
- [La pagina](#) per accedere all'assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.

Infine si rimanda alla [circolare Api dell'area "innovazione" n.365](#) del 23/06/2022 che promuove il **Bando Filiere Circolari**, perché permette di coprire il 40% dei costi per innovare i processi e gestire sottoprodotti.

(SN/bd)

[5757_N.L._26_-](#)

[_SOTTOPRODOTTI_definizione_e_caratteristiche_per_la_gestione.p](#)

Credito di imposta energia e gas

Informiamo le Aziende Associate che sulla **Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022** è stata pubblicata la legge di conversione n. 91 del Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022.

Tra i principali provvedimenti in campo energetico sono stati **confermati**:

- l'azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022;
- la riduzione dell'IVA al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre 2022;
- l'aumento dei crediti d'imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre 2022 per i non energivori;
- l'aumento dei crediti d'imposta dal 20 al 25% sul secondo trimestre 2022 per i gasivori e non gasivori.
- l'istituzione del credito d'imposta del 10% sul primo trimestre 2022 per i gasivori.

Di seguito riportiamo in sintesi le **percentuali di riconoscimento del credito di imposta per ogni categoria** (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori):

	% credito imposta
--	-------------------

Energia elettrica	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Energivori	20	25
Non energivori	–	15
	% credito imposta	
Gas	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Gasivori	10	25
Non Gasivori	–	25

Le **novità più rilevanti** della conversione in legge del decreto riguardano:

- il **vincolo del “de minimis”** secondo il quale un’azienda non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio. I crediti d’imposta dovrebbero rientrare ora nel “de minimis” per il II° trimestre per le aziende non energivore, gasivore e non gasivore ad eccezione quindi delle aziende energivore (per tutto il periodo) e delle gasivore (per queste ultime solo in relazione al I° trimestre).

La questione “de minimis” è soggetta alla definizione di “impresa unica”, per cui il tetto di 200mila euro nel triennio tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Il limite imposto è estremamente vincolante; Confapi in fase di conversione del Decreto Aiuti ha chiesto che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile, ricevendo tuttavia dalle istituzioni rassicurazioni che sarebbe stato tolto con un futuro provvedimento.

Ora il vincolo sembra in via di superamento: tra i correttivi previsti dal Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che ha ricevuto il via libera della Camera, è prevista infatti anche la cancellazione del vincolo del “de minimis”. Il nuovo provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, deve passare all’esame del Senato.

- la facilitazione secondo la quale il fornitore ha **l’obbligo di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante**; l’obbligo vale però solo per il II° trimestre 2022 per le aziende non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore nel I° trimestre 2019 e nel I° semestre 2022; le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.

Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29 agosto 2022, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

Ricordiamo che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (anche frazionata) o cedibili per intero **entro il 31 dicembre 2022**.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
6960	credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)
6961	credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)

6966	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022)
6962	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)
6963	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)
6964	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)

In sede di compilazione del modello **F24**, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Cosa succede in caso di

triangolazione comunitaria e esterometro

Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le **nuove modalità di comunicazione delle operazioni effettuate con l'estero**; i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Restano **escluse dall'adempimento le operazioni con bolletta doganale** (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli articoli da 7 a 7 -octies Dpr 633/1972; in quest'ultimo caso solo **se di importo non superiore a 5.000 euro**.

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui sopra vanno **trasmessi telematicamente** utilizzando il Sistema di interscambio **secondo il formato della fatturazione elettronica**. Con riferimento alle medesime operazioni:

1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione**.

Si propone il caso di una **triangolazione Iva comunitaria** in

cui il **soggetto promotore italiano** è coinvolto nella duplice veste di acquirente/cedente, evidenziando il **trattamento Iva** e le conseguenti **modalità di trasmissione dei dati ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Nello specifico, ipotizziamo un'operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano **venda dei beni ad un cliente comunitario** (es. tedesco) e **chieda al proprio fornitore intra-Ue** (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, **designando il cliente finale** (tedesco) **quale debitore dell'imposta**. La merce, nel caso di specie, **viaggia direttamente dalla Francia alla Germania**.

L'operazione descritta, disciplinata dagli articoli 141 e 197 Direttiva 2006/112/CE, nel nostro ordinamento interno è regolata dall'articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993 secondo cui: *l'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato **senza pagamento dell'imposta** l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi **oggetto di successiva cessione** a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il **cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa**.*

Pertanto, **ai fini Iva**, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che **integra come non imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 [D.L. 331/1993](#)**; l'**integrazione**, senza applicazione dell'imposta, potrà essere **assolta alternativamente**:

- **sulla fattura cartacea del fornitore**, ai sensi degli articoli 46 e 47 Dl. 331/1993, annotando sulla stessa che trattasi di operazione non imponibile ex articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993;
- **trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio**

con Tipo documento TD18 e Natura operazione N3.2.

Sul punto la Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro (versione 1.7) precisa che **il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI** per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e per **alcune triangolazioni comunitarie, tra cui:**

- **l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione** (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale).

Chi si avvale dell'integrazione "elettronica", con la trasmissione del file TD18 **assolve contestualmente anche alla comunicazione dell'esterometro**, secondo le nuove modalità di invio.

Diversamente, chi sceglie di **proseguire con l'integrazione fisica del documento cartaceo**, dovrà **trasmettere comunque l'esterometro** (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) **entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura** da parte del fornitore Ue.

Con riferimento al **lato attivo**, invece, il cedente nazionale emette una fattura **non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), DL 331/1993** nei confronti del cliente tedesco, **designandolo quale debitore dell'imposta**, inserendo un'esplicita dicitura in fattura in tal senso.

L'operazione infine dovrà essere **trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione**, inserendo all'interno del file xml la **Natura operazione N3.2** e il **codice destinatario XXXXXXX**.

(MF/ms)